



M
11738/21

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. ADELAIDE AMENDOLA - Presidente -
- Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO - Consigliere -
- Dott. GABRIELE POSITANO - Consigliere -
- Dott. AUGUSTO TATANGELO - Consigliere -
- Dott. GIUSEPPE CRICENTI - Rel. Consigliere -

Oggetto

RESPONSABILITA'
CIVILE GENERALE

Ud. 02/03/2021 - CC

R.G.N. 312/2020

Prono 11738

Rep.

CU

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 312-2020 proposto da:

CONDOMINIO (omissis) , in persona dell'Amministratore
 in carica, elettivamente domiciliato in (omissis)
 (omissis), presso lo studio dell'avvocato (omissis) , che
 lo rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

(omissis) ;

- intimata -

avverso la sentenza n. 1487/2019 del TRIBUNALE di LECCE,
 depositata il 06/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
 partecipata del 02/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE
 CRICENTI;

Finah

*4022
12*

RITENUTO CHE

1.- (omissis) ha agito in giudizio nei confronti del Condominio (omissis) in quanto dal relativo palazzo era caduta una statuetta che aveva danneggiato la vettura della (omissis), la quale, per conseguenza ha chiesto un risarcimento di 943 euro, salva la somma “maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa”.

Il Giudice di Pace ha liquidato un risarcimento di 561 euro, ma il Condominio ha proposto appello, adducendo ragioni di merito e di legittimazione, ed il Tribunale ha dichiarato l'impugnazione inammissibile, in quanto trattandosi di causa di valore inferiore a millecento euro, la decisione non poteva considerarsi appellabile.

2.- Avverso tale decisione il Condominio propone due motivi di ricorso. Non v'è costituzione della intimata.

CONSIDERATO CHE

3.- Con il **primo motivo** il Condominio denuncia violazione essenzialmente dell'articolo 339 c.p.c.

La tesi è la seguente: qualora l'attore, pur avendo quantificato una richiesta, abbia però concluso nel senso della condanna del convenuto ad una somma “maggiore che risulterà in corso di causa”, deve ritenersi che il valore della causa è indeterminato, sia pure nei limiti della competenza del Giudice di Pace, e che dunque la sentenza da costui emessa è appellabile.

Al contrario, il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che la richiesta di una “somma maggiore che risulterà in corso di causa” non valesse a fissare come indeterminato il valore della causa, ma fosse una mera clausola di stile, o addirittura un refuso.

Il motivo è fondato.

E' orientamento di questa Corte che <<per stabilire se una sentenza del giudice di pace sia stata pronunciata secondo equità, e sia

quindi appellabile solo nei limiti di cui all'art. 339, comma 3, c.p.c., occorre avere riguardo non già al contenuto della decisione, ma al valore della causa, da determinarsi secondo i principi di cui agli artt. 10 e ss. c.p.c., e senza tenere conto del valore indicato dall'attore ai fini del pagamento del contributo unificato. Pertanto, ove l'attore abbia formulato dinanzi al giudice di pace una domanda di condanna al pagamento di una somma di denaro inferiore a millecento euro (limite dei giudizi di equità cd. necessaria, ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.c.), accompagnandola però con la richiesta della diversa ed eventualmente "maggior somma che sarà ritenuta di giustizia", la causa deve ritenersi - in difetto di tempestiva contestazione ai sensi dell'art. 14 c.p.c. - di valore indeterminato, e la sentenza che la conclude è appellabile senza i limiti prescritti dall'art. 339 c.p.c.>> (Cass. 3290/2018; Cass. 11739/2015; Cass. 9432/2012).

V'è da dire che il Tribunale ha aggiunto a questa *ratio*, di cui ha preso pure atto, l'ulteriore regola secondo cui, in realtà, non basta fermarsi alla espressione utilizzata dall'attore ("somma maggiore che risulterà in corso di causa" o simile) dovendosi verificare se, in base alle richieste istruttorie o comunque agli scritti difensivi, effettivamente l'attore ha voluto rendere indeterminata la sua richiesta, o se, al contrario, quella formula era di puro stile nell'economia dell'atto introduttivo.

E conclude in senso negativo.

In realtà, la richiesta degli interessi e della rivalutazione, oltre alla somma di 943,63 euro, nonché la stessa richiesta in corso di causa di una CTU che stimasse il danno effettivo, dovevano far propendere per una richiesta di risarcimento indeterminata, ossia a non ritenere la formula della "maggior somma risultante in corso di causa" come di mero stile o addirittura frutto di un refuso.


L'accoglimento del primo motivo, comportando rinvio, rende assorbito l'esame del secondo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Lecce, in diversa composizione, anche per le spese.

Roma 2 marzo 2021

Il Presidente



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

del

10 5 MAG. 2021



Il Funzionario Giudiziario



Il Funzionario Giudiziario
Ornella LATROFA

